

Fondi Amundi Eureka+

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA, DURATA E DIMENSIONE DEL FONDO

Fondi comuni di investimento mobiliari aperti strutturati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (di seguito "Fondi o, singolarmente, "Fondo"):

Amundi Eureka+ Crescita Cedola Globale 2029 – Fondo Strutturato a Formula o, in breve, **Amundi Eureka+ Crescita Cedola Globale 2029**

Amundi Eureka+ Sviluppo Globale 2029 – Fondo Strutturato a Formula o, in breve, **Amundi Eureka+ Sviluppo Globale 2029**

La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione almeno 2 anni prima della scadenza.

La dimensione del Fondo è compresa tra un minimo di 3 milioni di quote ed un massimo di 200 milioni di quote (orientativamente compreso tra 15 milioni di euro e 1 miliardo di euro).

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Amundi SGR S.p.A. (di seguito "SGR") appartenente al Gruppo Crédit Agricole - iscritta all'albo delle SGR (n. 40 della sezione Gestori di OICVM, al n. 105 della sezione Gestori di FIA e al n.2 sez. Gestori di ELTIF), con sede legale in via Cernaia 8/10, 20121 – Milano. Il sito Internet della SGR è: www.amundi.it.

DEPOSITARIO

CACEIS Bank, Italy Branch (di seguito anche "Depositario"), con sede in Piazza Cavour 2, 20121, Milano; numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09720010967; Numero REA MI-2109430; iscritta al n. 8067 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993; autorizzata dalla Banca d'Italia – ai sensi dell'art. 47 del TUF – all'esercizio delle funzioni di depositario.

CACEIS Bank, Italy Branch è la succursale italiana di CACEIS Bank S.A., con sede legale in 1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13 – France, iscritta al registro imprese di Parigi con il numero 692 024 722.

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote dei Fondi sono espletate presso la sede del Depositario. I prospetti contabili dei Fondi sono disponibili presso la sede del Depositario, nonché sul sito internet della SGR.

Indirizzo del sito internet del Depositario: www.caceis.com.

PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato con cadenza settimanale, con riferimento a ciascun venerdì. Qualora tale giorno sia di chiusura delle Borse Valori Nazionali o della Borsa Euronext, di festività nazionali italiane o francesi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul sito Internet della SGR, www.amundi.it, con l'indicazione della data cui si riferisce. Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1. POLITICA D'INVESTIMENTO DEL FONDO

1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

■ Amundi Eureka+ Crescita Cedola Globale 2029

1. E' un Fondo strutturato il cui obiettivo di gestione è permettere ai partecipanti di (i) beneficiare, nel periodo compreso tra l'avvio del Fondo e la Scadenza della Formula, della distribuzione annuale di un ammontare unitario pro-quota predeterminato in base al verificarsi di determinate condizioni relative all'andamento dell'indice STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR (SGESGSEP) ("Indice"), e (ii) preservare, alla scadenza della Formula, il capitale investito anche in assenza di performance positiva dell'Indice.

In caso di cambiamento del regime fiscale applicabile al Fondo, gli obiettivi dello stesso verranno rideterminati e comunicati ai partecipanti.

Il conseguimento del risultato finale dell'investimento, che comprende entrambi i punti (i) e (ii), presuppone che tutti gli emittenti degli strumenti finanziari in cui investe il Fondo corrispondano allo stesso, alle scadenze previste, il capitale investito e gli interessi maturati, ovvero non rinegozino le condizioni economiche con i propri creditori, e che le controparti delle operazioni finanziarie concluse per conto del Fondo adempiano gli obblighi assunti.

Gli obiettivi perseguiti dal Fondo di cui ai punti (i) e (ii) non costituiscono in alcun modo una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale.

2. La Formula determina il risultato finale dell'investimento alla data del 26/01/2029 ("Scadenza della Formula") in assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo e permette ai partecipanti di:

- beneficiare, nel periodo compreso tra l'avvio del Fondo e la Scadenza della Formula, della distribuzione annuale di un ammontare unitario pro-quota predeterminato in base al verificarsi di determinate condizioni relative all'andamento dell'Indice ("Cedola Annuale Condizionata"), e
- preservare, alla Scadenza della Formula, il capitale investito anche in assenza di una performance positiva dell'Indice ("Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula").

Indice	Ticker	Descrizione
STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR	SGESGSEP Index	L'indice cattura la performance delle azioni globali con bassa volatilità e alti dividendi appartenenti al più ampio indice Global ESG Select Leaders. Le 50 azioni incluse nell'Indice sono ponderate in base all'inverso della loro volatilità con un massimo del 10%.

L'Indice si intende nella versione price index che non tiene conto della ricapitalizzazione dei dividendi.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazioni di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (cd "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento dei Fondi. La SGR fornisce tempestivamente informativa ai partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

Definizioni

Date di Riferimento Iniziale – 17,18,19, 22 e 23 gennaio 2024.

Prezzo di Riferimento Iniziale – la media dei prezzi di chiusura dell'Indice rilevati alle Date di Riferimento Iniziale.

Date di Riferimento Annuale_i – per ciascun anno i-esimo, rispettivamente il 6, 7, 8, 9 e 10 gennaio 2025; 5, 6, 7, 8 e 9 gennaio 2026; 4, 5, 6, 7 e 8 gennaio 2027; 3, 4, 5, 6 e 7 gennaio 2028; 8, 9, 10, 11 e 12 gennaio 2029.

Prezzo di Riferimento Annuale_i – la media dei prezzi di chiusura dell'Indice rilevati alle Date di Riferimento Annuale.

Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo giorno lavorativo successivo in cui l'Indice viene quotato.

$$\text{Rendimento dell'Indice (RdI\%)} = \frac{(\text{Prezzo di Riferimento Annuale}_5 - \text{Prezzo di Riferimento Iniziale})}{\text{Prezzo di Riferimento Iniziale}}$$

Perf% = 3,90%

C% = 100%.

Condizione di Realizzazione per il riconoscimento della Cedola Annuale Condizionata

Il riconoscimento della Cedola Annuale Condizionata è subordinato alla circostanza che alle Date di Riferimento Annuale_i (con i = 1, ... 5) risultino verificate determinate condizioni relative all'andamento dell'Indice. Più in particolare:

- si calcola il Prezzo di Riferimento Annuale_i;
- si confronta il Prezzo di Riferimento Annuale_i con il Prezzo di Riferimento Iniziale.

CASO 1

Se il Prezzo di Riferimento Annuale_i è maggiore o uguale al Prezzo di Riferimento Iniziale, allora la Condizione di Realizzazione è verificata e i partecipanti beneficiano di una cedola pro-quota, calcolata sul valore della quota iniziale di 5,00 euro, nella seguente misura:

$$Cedola\ Annuale\ Condizionata\ (i) = [Euro\ 5,00 * (Perf\% * i) - \sum_{k=0}^{(i-1)} Cedola\ Annuale\ Condizionata\ (k)]$$

dove: i = 1, ...5 sono il numero di anni di durata della Formula

Cedola Annuale Condizionata₀ = Euro 0,00

CASO 2

Se il Prezzo di Riferimento Annuale_i è inferiore al Prezzo di Riferimento Iniziale, allora la Condizione di Realizzazione non è verificata e la Cedola Annuale Condizionata_i è pari a 0 (zero).

Nel caso di mutamenti della normativa fiscale applicabile, qualora tali mutamenti avessero impatti sulla Cedola Annuale Condizionata, la SGR si impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo delle Cedole Annuali Condizionate (*Perf%*= 3,90%).

<p>Perf% = 3,90%</p> <p>Prezzo di Riferimento Iniziale = 100</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale₁ = 105 > 100 (Condizione di Realizzazione verificata)</p> <p>Cedola Annuale Condizionata₁ = (Euro 5,00 * 3,90% * 1) = Euro 0,195</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale₂ = 107 > 100 (Condizione di Realizzazione verificata)</p> <p>Cedola Annuale Condizionata₂ = (Euro 5,00 * 3,90% * 2) - Euro 0,195 = Euro 0,195</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale₃ = 97 < 100 (Condizione di Realizzazione non verificata)</p> <p>Cedola Annuale Condizionata₃ pari a 0 (zero)</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale₄ = 113 > 100 (Condizione di Realizzazione verificata)</p> <p>Cedola Annuale Condizionata₄ = (Euro 5,00 * 3,90% * 4) - Euro 0,195 - Euro 0,195 = Euro 0,390</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale₅ = 120 > 100 (Condizione di Realizzazione verificata)</p> <p>Cedola Annuale Condizionata₅ = (Euro 5,00 * 3,90% * 5) - Euro 0,195 - Euro 0,195 - Euro 0,390 = Euro 0,195</p>

Modalità di determinazione del Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula:

Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula

$$= \text{Valore della Quota Iniziale} * \min \left\{ 100\%; \text{MAX} \left[C\%; \frac{\text{Prezzo di Riferimento Annuale}_5}{\text{Prezzo di Riferimento Iniziale}} \right] \right\}$$

La tabella di seguito riportata descrive un esempio di calcolo della Formula:

<p>Ipotesi: C% = 100%</p> <p>Esempio 1): il Prezzo di Riferimento Annuale_s è superiore o uguale al 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale</p> <p>Prezzo di Riferimento Iniziale = 100</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale_s = 120</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale_s / Prezzo di Riferimento Iniziale = 120 / 100 = 120% > 100%</p> <p>Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula = Euro 5,00 * 100% = Euro 5,00</p> <p>Il Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula è pari al Valore della Quota Iniziale</p> <p>Esempio 2): il Prezzo di Riferimento Annuale_s è inferiore al 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale</p> <p>Prezzo di Riferimento Iniziale = 100</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale_s = 80</p> <p>Prezzo di Riferimento Annuale_s / Prezzo di Riferimento Iniziale = 80 / 100 = 80% < 100%</p> <p>Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula = Euro 5,00 * 100% = Euro 5,00</p> <p>Il Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula è pari al Valore della Quota Iniziale</p>

▪ **Amundi Eureka+ Sviluppo Globale 2029**

1. È un Fondo strutturato il cui obiettivo di gestione è permettere ai partecipanti di (i) ricevere, dopo il primo anno di permanenza nel Fondo, il pagamento di un provento pro-quota di ammontare predefinito, (ii) beneficiare di una performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative all'andamento dell'indice STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR (SGESGSEP) ("Indice") e, nel contempo, (iii) preservare, alla scadenza della Formula, il capitale investito anche in assenza di performance positiva dell'Indice.

In caso di cambiamento del regime fiscale applicabile al Fondo, gli obiettivi dello stesso verranno rideterminati e comunicati ai partecipanti.

Il conseguimento del risultato finale dell'investimento, che comprende entrambi i punti (i), (ii) e (iii), presuppone che tutti gli emittenti gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo corrispondano allo stesso, alle scadenze previste, il capitale investito e gli interessi maturati, ovvero non rinegozino le condizioni economiche con i propri creditori, e che le controparti delle operazioni finanziarie concluse per conto del Fondo adempiano gli obblighi assunti.

Gli obiettivi perseguiti dal Fondo di cui ai punti (i), (ii) e (iii) non costituiscono in alcun modo una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale.

2. La Formula determina:

- l'ammontare del provento pro-quota distribuito ai partecipanti al termine del primo anno di partecipazione al Fondo ("Cedola");
- il risultato finale dell'investimento alla data del 24/08/2029 (Scadenza della Formula).

Cedola

Con riferimento a ciascuna quota, il valore della Cedola è pari a 0,200 Euro, equivalente allo 4% del valore iniziale della quota.

La distribuzione della Cedola avviene secondo quanto previsto dal par. 3 "Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione".

Risultato finale dell'investimento

Tale valore è dato dalla capitalizzazione dei seguenti elementi:

- il valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a euro 5,00 (Valore della Quota Iniziale), e
- una Performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative all'andamento dell'Indice.

Indice	Ticker	Descrizione
STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR	SGESGSEP Index	L'indice cattura la performance delle azioni globali con bassa volatilità e alti dividendi appartenenti al più ampio indice Global ESG Select Leaders. Le 50 azioni incluse nell'Indice sono ponderate in base all'inverso della loro volatilità con un massimo del 10%.

L'Indice si intende nella versione price index che non tiene conto della ricapitalizzazione dei dividendi.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazioni di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento allo scopo di monitorare il

rendimento dell'indice o della combinazione di indici ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (cd "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento dei Fondi. La SGR fornisce tempestivamente informativa ai partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula = Valore della Quota Iniziale · (100% + Performance)

Definizioni

Prezzo di Riferimento Iniziale – la media dei prezzi di chiusura dell'Indice rilevati alle date del 28, 29, 30 agosto 2024, 2 e 3 settembre 2024.

Prezzo di Riferimento Finale – la media dei prezzi di chiusura dell'Indice rilevati alle date del 6, 7, 8, 9 e 10 agosto 2029.

Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo giorno lavorativo successivo in cui l'Indice viene quotato.

$$\text{Rendimento dell'Indice (RdI\%)} = \frac{(\text{Prezzo di Riferimento Finale} - \text{Prezzo di Riferimento Iniziale})}{\text{Prezzo di Riferimento Iniziale}}$$

MaxPerf% = 43%

CASO 1

Se il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale, allora la Performance è pari al Rendimento dell'Indice e comunque non superiore a MaxPerf%

$$\text{Performance} = \text{Min} \{ \text{MaxPerf\%}; \text{Rendimento dell'Indice} \}$$

CASO 2

Se il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore a 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale, allora la Performance è pari a 0%.

$$\text{Performance} = 0\%$$

Le tabelle di seguito riportate descrivono un esempio di calcolo della Formula:

CASO 1

Il Prezzo di Riferimento Finale è superiore o uguale al 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale

Esempio 1): il Rendimento dell'Indice è positivo ed inferiore a MaxPerf%
Prezzo di Riferimento Iniziale = 100
Prezzo di Riferimento Finale = 120
Rendimento dell'Indice = $(120 - 100) / 100 = 20\% < \text{MaxPerf\%}$
Performance = Rendimento dell'Indice = 20%
Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula = Euro 5,00 * (100% + 20%) = Euro 6,00

Esempio 2): il Rendimento dell'Indice è positivo e superiore a MaxPerf%
Prezzo di Riferimento Iniziale = 100
Prezzo di Riferimento Finale = 150
Rendimento dell'Indice = $(150 - 100) / 100 = 50\% > \text{MaxPerf\%}$
Performance = MaxPerf%
Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula = Euro 5,00 * (100% + 43%) = Euro 7,15

CASO 2

Il Prezzo di Riferimento Finale è inferiore al 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale

Prezzo di Riferimento Iniziale = 100
Prezzo di Riferimento Finale = 75
Rendimento dell'Indice = $(75 - 100) / 100 = -25\%$
Performance = 0%
Valore della Quota nel Giorno di Scadenza della Formula = Euro 5,00 * (100% + 0%) = Euro 5,00

1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in proporzioni flessibili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito fino al 100% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti governativi e societari appartenenti ai Paesi dell'OCSE, con rating pari all'*investment grade* o inferiore o privi di *rating*, nonché in depositi bancari fino al 20%.

L'investimento in titoli di Stato italiani potrà raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.

Il patrimonio del Fondo potrà altresì essere investito in parti di OICR a condizione che la politica d'investimento dagli stessi attuata risulti compatibile con quella del Fondo stesso.

Al fine di conseguire l'obiettivo di gestione, il Fondo investe, altresì, in strumenti finanziari derivati, anche OTC, stipulati con una o più controparti di elevato standing che prevedono lo scambio dei flussi monetari derivanti dalle diverse componenti del portafoglio di cui ai precedenti paragrafi, al netto dei costi addebitabili al Fondo, con la partecipazione ai rendimenti del mercato come descritta al precedente comma 1.

Per sterilizzare gli effetti dell'andamento dei mercati finanziari sui parametri della Formula nel lasso di tempo compreso tra la data di avvio del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e la data di avvio di operatività del Fondo, la SGR, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, stipula accordi di copertura finanziaria con soggetti terzi. Il corrispettivo riconosciuto al soggetto terzo, che può anche essere una società del Gruppo di appartenenza della SGR, è incluso nella provvigione unica di cui al comma 1 del successivo art. 5.2. Tali accordi consentono di conoscere in anticipo (cioè prima della sottoscrizione delle quote da parte dei partecipanti) il valore definitivo dei parametri della Formula, ma non impediscono alle fluttuazioni dei valori di mercato degli investimenti del Fondo di riflettersi sul valore della quota nel corso della vita del Fondo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati principalmente in Euro.

2. Lo stile di gestione è passivo, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo di gestione espresso dalla Formula.

3. Al termine del periodo di validità della Formula, il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di mercato monetario, parti di OICR monetari, da depositi bancari e da liquidità.

4. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, nei seguenti strumenti:

- strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito, "TUF") quotati in mercati regolamentati;
- strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del TUF non quotati;
- strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
- strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati;
- strumenti finanziari derivati di cui ai precedenti alinea non quotati ("strumenti derivati OTC");
- strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF diversi da quelli indicati nel primo alinea;
- parti di OICVM;
- parti di FIA aperti non riservati;
- depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10);
- parti di FIA chiusi;
- strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dai precedenti alinea del presente articolo.

5. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia.

6. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

7. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta diversa dall'Euro viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.

8. La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche di gestione efficiente del portafoglio, quali operazioni di pronti contro termine ed assimilate, coerentemente con la politica di investimento del Fondo.

9. Gli OICR di terzi, gestiti da primarie società, sono selezionati sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione.

10. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.

11. La SGR ha, inoltre, facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – con finalità di:

- copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura, tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

12. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

13. La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.

14. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.

15. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

16. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati.

2. LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l'investimento in azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR.

Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.

Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della medesima SGR. Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

3. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

4.1 È indicato di seguito con riferimento a ciascun Fondo se è prevista l'accumulazione dei proventi nel patrimonio o la loro distribuzione ai partecipanti. In quest'ultimo caso, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto.

■ Amundi Eureka+ Crescita Cedola Globale 2029

1. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi.
2. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione degli ammontari di seguito indicati sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
3. Con riferimento agli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, sulla base dell'applicazione della Formula, la SGR distribuisce ai partecipanti le Cedole Annuali Condizionate, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del precedente comma 2.

4. Il giorno di quotazione ex-cedola corrisponde al secondo giorno di valorizzazione successivo alle Date di Riferimento Annuale. La distribuzione avviene a mezzo del Depositario entro 30 gg. dalla data di quotazione ex-cedola.
5. Con riferimento a ciascuna quota, gli ammontari oggetto di distribuzione sono costituiti dall'importo della Cedola Annuale Condizionata calcolato in base alla Formula. Tali ammontari possono differire dall'utile/perdita netta dell'esercizio di riferimento, di pertinenza del Fondo, e pertanto l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo. Nella relazione di accompagnamento redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR viene pertanto specificata, sulla base della relazione di gestione al 31 dicembre (esercizio annuale), la parte degli ammontari distribuiti qualora si verificasse la condizione prevista dalla Formula che avrebbero la natura di un rimborso parziale del valore delle quote, ossia, ai fini sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti: in particolare, verrà considerata rimborso di capitale, per ogni singola quota avente diritto alla Cedola Annuale Condizionata, la parte della somma distribuita che eventualmente ecceda l'utile netto pro-quota dell'esercizio di riferimento (calcolato come rapporto tra l'utile netto dell'esercizio di riferimento ed il numero di quote esistente alla data di riferimento della relativa relazione di gestione). Nel caso si registri una perdita di esercizio, l'intera Cedola Annuale Condizionata rappresenterà un rimborso di capitale. L'ammontare spettante ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono pubblicati sulla fonte indicata nella Scheda Identificativa (Parte A) del presente Regolamento. L'ammontare distribuito non comporta in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avviene sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse. La Cedola Annuale Condizionata oggetto di distribuzione può differire dalla variazione del valore unitario della quota di periodo.
6. La SGR si riserva la facoltà di ridurre gli ammontari posti in distribuzione in favore dei partecipanti o di non procedere alla distribuzione degli stessi nell'ipotesi in cui uno o più emittenti di strumenti finanziari in cui investe il Fondo non corrispondano allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale investito e/o degli interessi maturati, ovvero rinegozino le condizioni economiche con i propri creditori, così come in caso di inadempimento degli obblighi assunti da una delle controparti delle operazioni finanziarie concluse per conto del Fondo.
7. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento degli ammontari è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole. Qualora il certificato non sia in deposito amministrato presso il Depositario, la relativa richiesta dovrà essere corredata della cedola in pagamento.
8. Gli ammontari distribuiti, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso il Depositario o mediante bonifico bancario secondo le istruzioni di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.
9. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali ricavi si prescrivono a favore della SGR.

■ Amundi Eureka+ Sviluppo Globale 2029

1. La partecipazione al Fondo dà diritto alla distribuzione di proventi. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione dell'ammontare pro-quota di seguito indicato sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
2. Il giorno di quotazione ex-cedola corrisponde al secondo giorno di valorizzazione successivo allo scadere del primo anno di operatività del Fondo. La distribuzione avviene a mezzo del Depositario entro 30 gg. dalla data di quotazione ex-cedola.
3. Con riferimento a ciascuna quota, la SGR distribuisce un ammontare di importo pari al valore della Cedola predeterminato dalla Formula. Tale ammontare può differire dall'utile/perdita netta dell'esercizio di riferimento, di pertinenza del Fondo, e pertanto l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo. Nella relazione di accompagnamento redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR viene pertanto specificata, sulla base della relazione di gestione al 31 dicembre (esercizio annuale), la parte dell'ammontare distribuito che avrebbe la natura di un rimborso parziale del valore delle quote, ossia, ai fini sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti: in particolare, verrà considerata rimborso di capitale, per ogni singola quota avente diritto alla Cedola, la parte della somma distribuita che eventualmente ecceda l'utile netto pro-quota dell'esercizio di riferimento (calcolato come rapporto tra l'utile netto dell'esercizio di riferimento ed il numero di quote esistente alla data di riferimento della relativa relazione di gestione). Nel caso si registri una perdita di esercizio, l'intera Cedola rappresenterà un rimborso di capitale. L'ammontare spettante ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono pubblicati sulla fonte indicata nella Scheda Identificativa (Parte A) del presente Regolamento. L'ammontare distribuito non comporta in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avviene sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse. La Cedola oggetto di distribuzione può differire dalla variazione del valore unitario della quota di periodo.
6. La SGR si riserva la facoltà di ridurre gli ammontari posti in distribuzione in favore dei partecipanti o di non procedere alla distribuzione degli stessi nell'ipotesi in cui uno o più emittenti di strumenti finanziari in cui investe il Fondo non corrispondano allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale investito e/o degli interessi maturati, ovvero rinegozino le condizioni economiche con i propri creditori, così come in caso di inadempimento degli obblighi assunti da una delle controparti delle operazioni finanziarie concluse per conto del Fondo.

7. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento degli ammontari è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole. Qualora il certificato non sia in deposito amministrato presso il Depositario, la relativa richiesta dovrà essere corredata della cedola in pagamento.

8. Gli ammontari distribuiti, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso il Depositario o mediante bonifico bancario secondo le istruzioni di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.

9. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali ricavi si prescrivono a favore della SGR.

4. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

4.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. La SGR ha il diritto di prelevare:

(i) un diritto fisso su ogni versamento in unica soluzione nella misura di seguito indicata:

Fondo	Importo (€)
Amundi Eureka+ Crescita Cedola Globale 2029 Amundi Eureka+ Sviluppo Globale 2029	8,00

(ii) un diritto fisso su ogni operazione di rimborso effettuato entro la scadenza dell'Orizzonte di Investimento, nella misura di seguito indicata:

Fondo	Importo (€)
Amundi Eureka+ Crescita Cedola Globale 2029 Amundi Eureka+ Sviluppo Globale 2029	3,00

(iii) una commissione di rimborso secondo quanto di seguito indicato per ciascun Fondo:

Amundi Eureka+ Crescita Cedola Globale 2029

applicata alle somme disinvestite solo in caso di rimborsi richiesti prima della Scadenza della Formula, calcolata sul valore iniziale della quota (5,00 Euro) moltiplicato per il numero di quote oggetto del rimborso, in misura pari alla somma delle seguenti componenti:

- componente "fissa" dello 0,20%, riaccreditata al Fondo, finalizzata a compensare il Fondo del potenziale pregiudizio derivante dal disallineamento tra il momento di regolamento del rimborso e quello di liquidazione degli attivi e/o di corrispondente riduzione del nozionale degli strumenti finanziari derivati per soddisfare la richiesta di rimborso stessa;
- componente "variabile", che decresce settimanalmente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. Nella tabella seguente si riporta, per ogni anno di permanenza nel Fondo, l'aliquota massima della commissione di rimborso.

Giorno di riferimento del rimborso	Aliquota % massima
Dall'avvio del Fondo al 10 gennaio 2025 (ultima valorizzazione <i>del primo anno di vita del Fondo</i>)	3,50%
Dal 17 gennaio 2025 (prima valorizzazione <i>del secondo anno di vita del Fondo</i>) al 9 gennaio 2026 (ultima valorizzazione <i>del secondo anno di vita del Fondo</i>)	2,80%
Dal 16 gennaio 2026 (prima valorizzazione <i>del terzo anno di vita del Fondo</i>) al 8 gennaio 2027 (ultima valorizzazione <i>del terzo anno di vita del Fondo</i>)	2,10%
Dal 15 gennaio 2027 (prima valorizzazione <i>del quarto anno di vita del Fondo</i>) al 7 gennaio 2028 (ultima valorizzazione <i>del quarto anno di vita del Fondo</i>)	1,40%
Dal 14 gennaio 2028 (prima valorizzazione <i>del quinto anno di vita del Fondo</i>) alla data di Scadenza della Formula (esclusa)	0,70%
Successivamente alla Scadenza della Formula (inclusa).	0,00%

Amundi Eureka+ Sviluppo Globale 2029

applicata alle somme disinvestite solo in caso di rimborsi richiesti prima della Scadenza della Formula, calcolata sul valore iniziale della quota (5,00 Euro) moltiplicato per il numero di quote oggetto del rimborso, in misura pari alla somma delle seguenti componenti:

- componente "fissa" dello 0,20%, riaccredita al Fondo, finalizzata a compensare il Fondo del potenziale pregiudizio derivante dal disallineamento tra il momento di regolamento del rimborso e quello di liquidazione degli attivi e/o di corrispondente riduzione del nozionale degli strumenti finanziari derivati per soddisfare la richiesta di rimborso stessa;
- componente "variabile", che decresce settimanalmente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. Nella tabella seguente si riporta, per ogni anno di permanenza nel Fondo, l'aliquota massima della commissione di rimborso "variabile".

Giorno di riferimento del rimborso	Aliquota % massima
Dall'avvio del Fondo al 22 agosto 2025 (ultima valorizzazione <i>del primo anno di vita del Fondo</i>)	2,95%
Dal 29 agosto 2025 (prima valorizzazione <i>del secondo anno di vita del Fondo</i>) al 28 agosto 2026 (ultima valorizzazione <i>del secondo anno di vita del Fondo</i>)	2,35%
Dal 4 settembre 2026 (prima valorizzazione <i>del terzo anno di vita del Fondo</i>) al 27 agosto 2027 (ultima valorizzazione <i>del terzo anno di vita del Fondo</i>)	1,75%
Dal 3 settembre 2027 (prima valorizzazione <i>del quarto anno di vita del Fondo</i>) al 25 agosto 2028 (ultima valorizzazione <i>del quarto anno di vita del Fondo</i>)	1,16%
Dal 1° settembre 2028 (prima valorizzazione <i>del quinto anno di vita del Fondo</i>) alla data di Scadenza della Formula (esclusa)	0,58%
Successivamente alla Scadenza della Formula (inclusa).	0,00%

(iv) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.

2. È previsto un diritto fisso pari a 25,00 Euro in favore del Depositario, per l'emissione del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per il suo frazionamento o raggruppamento. È inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l'invio dei certificati di partecipazione al domicilio del partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo. È altresì previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l'invio degli assegni emessi a fronte della richiesta di rimborso delle quote, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo.

4.2 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una provvigione unica, su base annuale, nella misura massima di seguito riportata, comprensiva di tutti i costi a carico del Fondo ad eccezione di quelli sotto indicati. Tale commissione è calcolata settimanalmente sul valore iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in circolazione al momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo.

Amundi Eureka+ Crescita Cedola Globale 2029

Intervallo	Provvigione Unica
Dall'avvio del Fondo alla Scadenza della Formula (inclusa)	1,175%
Successivamente alla Scadenza della Formula (esclusa)	0,50%

Amundi Eureka+ Sviluppo Globale 2029

Intervallo	Provvigione Unica
Dall'avvio del Fondo alla Scadenza della Formula (inclusa)	1,105%
Successivamente alla Scadenza della Formula (esclusa)	0,50%

Con riferimento a tutti i Fondi, esclusivamente alla data di avvio di operatività del Fondo, la SGR potrà fissare la Provvigione Unica in misura inferiore, qualora necessario per il perseguimento dell'equilibrio finanziario del Fondo; tale intervento comporterà un aggiornamento del presente Regolamento che sarà comunicato ai partecipanti e alla Banca d'Italia.

b) gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3. Sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

5. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO

5.1 PERIODO DI RACCOLTA E AMMONTARE DEL FONDO

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo di raccolta al pubblico (Periodo di Raccolta). Le date di inizio e fine del Periodo di Raccolta saranno comunicate mediante avviso sul sito Internet della SGR indicato nella Parte A) Scheda Identificativa del Prodotto.

2. Il Periodo di Raccolta potrà avere una durata inferiore in caso di raggiungimento anticipato della dimensione massima del Fondo o a seguito di decisione della SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati del collocamento raccolgono le richieste di partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di avvio di operatività del Fondo, con valore della quota pari a euro 5.

La SGR comunicherà l'eventuale prolungamento o chiusura anticipata del Periodo di Raccolta (complessivamente non superiore a 3 mesi) mediante apposita pubblicazione sul sito Internet della SGR indicato nella Parte A) Scheda Identificativa del Prodotto.

La SGR si riserva la facoltà di incrementare le dimensioni del Fondo indicate nella Parte A) Scheda Identificativa.

Il primo giorno di valorizzazione del Fondo è previsto successivamente al termine del Periodo di Raccolta e tutte le sottoscrizioni, subordinatamente all'integrale copertura del relativo bonifico bancario di cui al successivo paragrafo 5.2, comma 4, si perfezionano il giorno successivo a quello di riferimento (primo valore unitario della quota di 5,00 Euro di cui al successivo paragrafo 6); quest'ultimo giorno coincide con il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento. Fino al termine del Periodo di Raccolta, il sottoscrittore ha facoltà di revocare o modificare la domanda di sottoscrizione.

5.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.

2. La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel presente articolo.

3. L'importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 250,00 Euro.

4. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:

- compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che si intende sottoscrivere, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, lett. a) del TUF.

Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute se pervenute alla SGR entro le ore 15.30.

Qualora il Fondo raggiunga, prima del termine del Periodo di Raccolta, l'ammontare massimo di quote, indicato nella Scheda Identificativa, la SGR si riserva la facoltà di accettare le ulteriori sottoscrizioni eventualmente raccolte dai collocatori prima che gli stessi siano informati del raggiungimento del predetto limite.

- versamento del corrispettivo alla SGR mediante:

a) bonifico bancario a favore di "Amundi SGR S.p.A. – fondo". Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;

b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.

I bonifici e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente (SDD) saranno accettati salvo buon fine.

Nel caso di pagamento a mezzo SDD, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.

5. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

6. Qualora allo scadere del termine del Periodo di Raccolta di cui al precedente paragrafo 5.1, il Fondo risulti sottoscritto per un numero di quote inferiore a quello indicato nella Scheda Identificativa, la SGR comunica, mediante apposita pubblicazione sul sito Internet della SGR indicato nella Parte A) Scheda Identificativa del Prodotto ai Partecipanti l'abbandono del progetto.

7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

8. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5.3 RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.

2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, deve avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R., oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentita esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario.

3. Il rimborso, al netto della commissione applicabile ai sensi del paragrafo 4.1, comma 1, può avvenire:

- per contanti;
- a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
- a mezzo accredito a favore di società del gruppo cui appartiene la SGR, per prodotti da queste gestiti;
- a mezzo assegno circolare o bancario emesso all'ordine del richiedente.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.

4. Le domande di rimborso presentate o spedite direttamente alla sede della SGR convenzionalmente si considerano:

- ricevute in giornata, se la richiesta è relativa a quote sottoscritte in sede, purché pervenuta entro le ore 15.30;
- ricevute il primo giorno lavorativo successivo all'arrivo della domanda presso la sede stessa, purché pervenuta entro le ore 15.30, se la richiesta è relativa a quote sottoscritte tramite un soggetto collocatore.

Esclusivamente in relazione alle domande di rimborso relative al giorno di Scadenza della Formula, è possibile inoltrare le richieste, nel mese precedente la predetta data con esplicito riferimento al giorno di Scadenza della Formula.

Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.

5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

5.4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C) Modalità di Funzionamento, art. V, comma 4.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Limitatamente alla prima valorizzazione a decorrere dalla data di inizio di operatività del Fondo, il valore della quota sarà pari a 5,00 Euro.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
 3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella "parte B) Caratteristiche del Prodotto" del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il Regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del Prodotto".
 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
La SGR si riserva la possibilità di attivare un servizio *on line* che, previa identificazione del partecipante e rilascio di password e codice identificativo, consenta allo stesso di ricevere tali informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*). Dell'avvenuta attivazione del servizio la SGR informa i partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione della quota. Successivamente all'attivazione del servizio, il partecipante può richiedere che le informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Tale richiesta si intende estesa anche alla ricezione di ogni comunicazione effettuata al partecipante dalla SGR ai fini dell'assolvimento di obblighi informativi previsti dal presente regolamento o dalla normativa di tempo in tempo vigente.
 11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
 13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
 14. La SGR può impedire o limitare la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi «U.S. Person», secondo la definizione contenuta nel U.S. "Regulation S" della *Securities and Exchange Commission* («SEC»).
- A tal fine, la SGR può:
- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una «U.S. Person»;
 - richiedere a qualsiasi soggetto che risulti nel registro dei partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una «U.S. Person»;
 - procedere, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che ritenga essere (i) una «U.S. Person» e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il

beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare proprie osservazioni.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

Il valore del rimborso è determinato al netto della commissione di rimborso applicabile ai sensi del presente Regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione in forma nominativa dei certificati in circolazione emessi in forma al portatore, nonché il frazionamento o raggruppamento dei certificati emessi in forma nominativa.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando

la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) ("Caratteristiche del Prodotto") del presente Regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B ("Caratteristiche del Prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.